

# **PROVINCIA DI ROVIGO**

## **Direttiva per la presentazione di progetti per i percorsi formativi abilitanti alla conduzione degli impianti termici**

**Biennio formativo 2018 - 2020**

## **Indice**

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2. Obiettivi generali.....	3
3. Tipologie progettuali.....	4
4. Destinatari.....	4
5. Requisiti dei docenti.....	5
6. Metodologia.....	5
7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	6
8. Forme di partenariato.....	6
9. Delega.....	6
10. Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	7
11. Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	7
12. Procedure e criteri di valutazione.....	8
13. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	8
14. Comunicazioni.....	9
15. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	9
16. Modalità di svolgimento della prova finale.....	9
17. Sanzioni.....	11
18. Iscrizione e tenuta del registro provinciale.....	12
19. Indicazione del foro competente.....	12
20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.....	12
21. Tutela della privacy.....	12
22. Rinvio alla normativa vigente.....	12

## **1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali**

- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- Legge Regionale 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi accreditati” e ss.mm.ii.;
- Decreto Ministeriale 12 agosto 1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega del Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 359/2004 “Accreditamento degli organismi di formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale” e ss.mm.ii.;
- Delibera della Giunta Regionale n. 3289/2010 “Legge Regionale n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati.” Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle Delibere di Giunta Regionale n. 971 del 19 aprile 2002, n. 1339 del 9 maggio 2003, n. 113 del 21 gennaio 2005, n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla Delibera di Giunta Regionale n. 971/2002), n. 1265 del 26 maggio 2008 e n. 1768 del 6 luglio 2010;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1734 del 26 ottobre 2011 “Attuazione della delega alle Province dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale “ (art. 80, L.R. 11/2001 – art. 287, D.Lgs. 152/2006).

## **2. Obiettivi generali**

Con la presente direttiva si intendono precisare i termini e le modalità per la presentazione dei progetti volti alla realizzazione dei percorsi formativi per la conduzione degli impianti termici.

Si prevede la possibilità di presentazione di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio provinciale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Provinciale e rispondenti ai contenuti minimi stabiliti dalle “Linee guida per i percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 maggio 2011”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Le Linee guida sono reperibili al link: [www.regioni.it/upload/250511Condut\\_Imp\\_Termici.pdf](http://www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf)

### 3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo è finalizzato a formare la figura del conduttore di impianti termici come definita dalle “Linee guida per i percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 25 maggio 2011”.

Il progetto formativo deve consentire l’acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze sui seguenti contenuti:

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell’acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell’impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici.

Ciascun progetto deve prevedere un piano di studi articolato in **almeno 90 ore**<sup>2</sup> al netto della prova finale di verifica dell’apprendimento e devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale di uno specifico attestato di abilitazione secondo il modello approvato dalla Provincia di Rovigo (Allegato D) in conformità a quanto dettato in materia dalla Regione Veneto.

L’ammissione all’esame finale è subordinato al superamento della soglia dell’**80%** di presenza richiesta nell’attività formativa al netto delle eventuali prove d’esame.

Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo corso.

### 4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d’età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma all’interno del territorio dell’Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica dell’originale legalizzato o con apostille<sup>3</sup>. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

<sup>2</sup> Le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti. Le eventuali pause/interruzioni programmate sono escluse dal monte ore.

<sup>3</sup> La postilla, o apostille (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata, pertanto se una persona ha bisogno di far valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla convenzione dell’Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla convenzione stessa) l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è ufficialmente “riconosciuto” in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato detta Convenzione; anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per poter essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi ed in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) Diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) Diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione Veneto<sup>4</sup>
- f) Certificato<sup>5</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>6</sup>, almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestanti il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

È consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

## **5. Requisiti dei docenti**

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti accademici sia i contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina in oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

## **6. Metodologia**

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

---

4 In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 ed il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal D.D.R. 1727/08 e dal D.D.R. 443/09) l'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova ed il relativo risultato è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazione-regionale> Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

5 Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso. Il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

6 Gli enti certificatori sono: Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Roma Tre e Società Dante Alighieri. Sul territorio regionale sono presenti numerose sedi d'esame.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica intermedia degli esiti del processo di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

## **7. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, con almeno una sede accreditata in Provincia di Rovigo. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di progetti da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

Gli interventi formativi riconosciuti dovranno essere realizzati nel territorio provinciale, in sedi accreditate dell'Organismo di Formazione od in altri idonei spazi didattici secondo quanto stabilito previa apposita convenzione come da modello regionale di cui alla D.G.R. del Veneto n. 359 del 13 febbraio 2004.

Dovrà in ogni caso essere garantita, a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso, la conformità degli spazi didattici utilizzati alle vigenti normative in tema di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

## **8. Forme di partenariato**

I soggetti proponenti, al fine di realizzare le azioni formative, possono attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato nel formulario di presentazione del progetto con chiara indicazione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti coinvolti nonché dei compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

## **9. Delega**

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva.

Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

## 10. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione provinciale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte dell'Amministrazione Provinciale, sia da parte del soggetto gestore.

## 11. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Le istanze vanno presentate attraverso l'apposita modulistica allegata al Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo, a pena di inammissibilità, e devono pervenire a mezzo:

1. **Raccomandata A.R.** all'indirizzo Provincia di Rovigo – Area Ambiente, via L. Ricchieri detto Celio n. 10 (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione);
2. **consegnato a mano** all'Ufficio Protocollo in via L. Ricchieri detto Celio n. 10 Rovigo, entro e non oltre le scadenze di cui al paragrafo 14 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”.

In caso di invio tramite Raccomandata A.R. o consegna a mano sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: **“Avviso percorsi abilitanti conduzione impianti termici biennio formativo 2018-2020”**.

3. per via telematica inviandola all'indirizzo di **Posta Elettronica Certificata** della Provincia – [ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it](mailto:ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it) – e specificando nell'oggetto del messaggio **“Avviso percorsi abilitanti conduzione di impianti termici biennio formativo 2018-2020”** ed all'inizio del messaggio l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Area Ambiente”.

A ciascun progetto trasmesso alla Provincia di Rovigo dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione.

Il formulario deve essere presentato unitamente alla domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, ed accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni presentate secondo le modalità previste.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente dell'Area Ambiente e fornito unicamente a scopo di diffusione.

## **12. Procedure e criteri di valutazione**

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente dell'Area Ambiente.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dal presente Decreto;
2. rispetto delle modalità di presentazione della proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa ed alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata ed articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. completezza del Formulario (compresa indicazione contributo utente).

## **13. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie**

Le istanze possono essere presentate in diversi periodi nel corso dell'anno, secondo lo schema seguente:

- Sportello 1)                      Presentazione domande      dal 1 settembre    al 30 settembre
- Sportello 2)                      Presentazione domande      dal 1 marzo        al 31 marzo

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze e verrà pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale della Provincia di Rovigo ([www.provincia.rovigo.it](http://www.provincia.rovigo.it) Aree tematiche Ambiente – Ufficio Energia).

L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzionale [www.provincia.rovigo.it](http://www.provincia.rovigo.it) che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso l'Area Ambiente – Provincia di Rovigo.



**14. Comunicazioni**

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività di cui alla presente direttiva, all'Area Ambiente ([area.ambiente@provincia.rovigo.it](mailto:area.ambiente@provincia.rovigo.it)).

Per quanto riguarda le modalità gestionali ed organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi nonché l'attività di controllo esercitata dalla Provincia, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali da approvare a cura del Dirigente dell'Area Ambiente.

**15. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi**

I progetti formativi approvati devono essere avviati, pena la revoca del riconoscimento, entro i termini temporali di cui alla tabella seguente:

- Sportello 1)                      avvio entro il 31 marzo
- Sportello 2)                      avvio entro il 30 settembre

Qualora la scadenza dei termini di di avvio dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La durata del singolo percorso formativo dovrà essere articolata in conformità a quanto stabilito dal progetto approvato e/o dalle disposizioni normative e regolamentari di riferimento.

Il percorso formativo deve concludersi entro 5 mesi dall'avvio.

**16. Modalità di svolgimento della prova finale. Linee guida.**

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

**Commissione d'esame**

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Provincia competente in materia ambientale, od un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da ARPAV;
- il coordinatore del corso od un suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame ed alla predisposizione dell'attestazione finale prevista.

Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

Al soggetto gestore compete inoltre il pagamento dell'indennità<sup>7</sup> spettante ai componenti esterni della Commissione, pari ad € 100,00 (cento) per giornata di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Si richiama quanto previsto dall'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

<sup>8</sup> Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.

Al fine di garantire alla prova d'esame un carattere di omogeneità tra le diverse sedi e sessioni d'esame, è opportuno che le attività correlate vengano effettuate nel rispetto della seguente scansione temporale:

- riunione preliminare;
- registrazione utenti e controllo dei documenti;
- sorteggio della prova scritta;
- somministrazione della prova scritta: test con batterie di domande chiuse e aperte. Durata: 60 minuti;
- correzione della prova scritta;
- inizio colloquio individuale. Tempo previsto per ciascun allievo: 15 minuti circa;
- a seguire: scrutinio finale, redazione dei verbali e firma degli stessi.

Indicazioni specifiche per lo svolgimento della prova scritta

Al soggetto gestore compete la predisposizione di due prove simili contenenti test concernenti gli argomenti trattati durante il corso. In particolare, le prove d'esame verteranno nelle materie previste dalle "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle province Autonome in data 25 maggio 2011", che qui si richiamano:

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell'acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell'impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici

Delle due prove, una verrà somministrata agli allievi previo sorteggio ad opera di un volontario tra i corsisti.

◆ Test a risposta chiusa: batteria di 50 domande:

- punteggio: 0 (zero) in caso di risposta errata o mancante; 1 (uno) in caso di risposta esatta.  
I punti totali a disposizione sono 50. La soglia di superamento del test è fissata in 26 punti.

◆ Test argomentativo: batteria di 5 domande a risposta aperta:

- da un minimo di 0 (zero) ad un massimo di 5 (cinque) punti cadauna; 0 (zero) in caso di risposta errata od assente.  
La scala di valutazione va preventivamente definita dalla Commissione.  
I punti totali a disposizione sono 25. La soglia di superamento del testo è fissata in 13 punti.

I punti totali a disposizione della prova scritta sono 75. La soglia di superamento della prova è fissata in 39 punti (almeno 26 per il test chiuso ed almeno 13 per il test aperto). E' ammesso al colloquio solamente chi avrà superato entrambi i test della prova scritta.

Indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio

Il colloquio si svolgerà singolarmente e verterà sugli argomenti trattati durante il corso. E' opportuno che venga predisposta una batteria di domande.

Ciascun candidato estrarrà a sorte 3 (tre) domande alle quali risponderà complessivamente per circa 15 minuti.

Il punteggio massimo conseguibile nel colloquio da ciascun candidato è di 25 punti. La soglia di superamento del colloquio è fissata in 13 punti. In caso di mancato superamento del colloquio il candidato risulterà non idoneo.

La Commissione valuterà ciascuna delle risposte formulate ed eventuali altre che si riterrà di sottoporre a ciascun candidato sulla scorta di una serie di parametri, tra cui almeno:

- correttezza del contenuto;
- completezza degli argomenti;
- proprietà lessicale e terminologica;
- livello di padronanza dimostrato e di argomentazione;
- capacità di connessioni interdisciplinari;
- capacità di tenuto allo stress.

Istruzioni per i candidati

La **prova scritta** consiste in un test a risposta chiusa (50 domande a risposta chiusa, di cui una sola corretta) ed in un test a risposta aperta (5 domande a risposta aperta).

Va riportato il proprio cognome e nome nell'apposito spazio.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 60 minuti.

Nei **test a risposta chiusa** non sono ammesse correzioni: una risposta che riporta correzioni sarà considerata errata.

In caso di persone sorprese a copiare/disturbare od usare telefonini od altre apparecchiature la prova sarà immediatamente ritirata ed esclusa dalla valutazione. Durante la prova non è ammessa l'uscita dalla sala.

La prova scritta si intende superata quando il candidato raggiunge almeno i seguenti punteggi:

- test a risposta chiusa: 26 punti su 50 (1 punto per ogni risposta esatta);
- test argomentativo: 13 punti su 25 (5 punti per ogni risposta corretta e completa);

Sarà ammesso al colloquio solamente il candidato che supera le soglie di ammissione suddette.

## **17. Sanzioni**

Spetta alla Provincia l'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

**18. Iscrizione e tenuta del registro provinciale**

I soggetti che, a seguito di esame finale, avranno ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici saranno inseriti nel Registro Provinciale che verrà gestito ed aggiornato dagli uffici competenti della Provincia di Rovigo.

Il Registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto, in copia, anche presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco<sup>9</sup>.

**19. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Rovigo.

**20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Rovigo.

**21. Tutela della privacy**

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Protezione dei Dati Personali.

La Provincia si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Per quanto concerne il responsabile del trattamento dati si rimanda agli atti che verranno emanati a seguito dell'approvazione del Regolamento Provinciale, Delibera del Consiglio Provinciale n. 15/17795 del 22 maggio 2018.

**22. Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale ed ambientale ed in particolare a quanto previsto alla D.G.R.V. n.1734 del 26/10/2011.

---

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale".